

DELIBERAZIONE 12 LUGLIO 2012
293/2012/R/EFR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, 5 LUGLIO 2012 E DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, 6 LUGLIO 2012, IN MATERIA DI INCENTIVAZIONI PER L'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 luglio 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (di seguito: direttiva 2009/28/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011, recante

- “Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici” (di seguito: decreto interministeriale 5 maggio 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012, relativo ai nuovi strumenti incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012, relativo ai nuovi strumenti incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
 - l’Allegato A, alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04, recante direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (ovvero al ramo della medesima azienda titolare delle attività di trasmissione e di dispacciamento ora conferito a Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A., di seguito: Terna) per l’adozione del codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) di cui al DPCM 11 maggio 2004;
 - la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e il relativo Allegato A;
 - la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 e il relativo Allegato A;
 - la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 e il relativo Allegato A;
 - la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08);
 - la deliberazione dell’Autorità 9 gennaio 2009, ARG/elt 1/09 e il relativo Allegato A;
 - la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 4/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/10);
 - la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 5/10 e il relativo Allegato A;
 - la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10;
 - la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2010, ARG/elt 225/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 225/10);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, ARG/elt 148/11;
 - la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e in particolare, il relativo Allegato A e il relativo Allegato B;
 - la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 84/2012/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2012, 182/2012/I/efr;
 - la deliberazione dell’Autorità 7 giugno 2012, 240/2012/E/efr (di seguito: deliberazione 240/2012/E/efr);
 - la deliberazione dell’Autorità 5 luglio 2012, 281/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 281/2012/R/efr);
 - la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2012, 292/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 292/2012/R/efr);

- il documento per la consultazione 7 luglio 2011, DCO 25/11 (di seguito: DCO 25/11);
- la sentenza del Tar Lombardia 21 giugno 2012, n. 1749.

CONSIDERATO CHE:

il decreto interministeriale 5 luglio 2012:

- prevede:
 - all'articolo 1, comma 2, che l'Autorità, sulla base degli elementi comunicati dal Gestore dei Servizi Energetici Spa - GSE (di seguito: GSE) ed entro tre giorni lavorativi dalla data della comunicazione, con propria delibera, individui la data in cui il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, così come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera z), del decreto interministeriale 5 maggio 2011, raggiunge il valore di 6 miliardi di euro l'anno;
 - all'articolo 1, comma 5, che il medesimo decreto interministeriale 5 luglio 2012 non trovi più applicazione, in ogni caso, decorsi 30 giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l'anno; e che la data di raggiungimento di tale valore sia comunicata dall'Autorità, sulla base degli elementi forniti dal GSE;
 - all'articolo 6, comma 3, che l'Autorità fissi la data di piena operatività del sistema GAUDÌ e della relativa interoperabilità con il portale per la gestione degli incentivi; e che, fino a tale data, il GSE adotti soluzioni transitorie per l'acquisizione dei dati già presenti su GAUDÌ direttamente dai soggetti richiedenti gli incentivi, informandone, preventivamente, l'Autorità e il Ministero dello Sviluppo Economico;
 - all'articolo 6, comma 5, che i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica siano definiti su base convenzionale e siano espressi in termini di percentuale dell'energia elettrica prodotta lorda; e che, a tal fine:
 - a) nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 1 MW si utilizzino i valori percentuali riportati nel medesimo decreto;
 - b) per tutti gli altri impianti, il GSE definisca e aggiorni, per ogni impianto, il valore percentuale da utilizzare, sulla base delle definizioni e dei principi adottati dall'Autorità con proprio provvedimento;
 - all'articolo 11, comma 1, che, al fine di assicurare lo sviluppo del fotovoltaico con modalità compatibili con la sicurezza del sistema elettrico, l'Autorità, assicurando il coordinamento con i provvedimenti di pari finalità inerenti le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, nonché con le misure di cui agli articoli 17 e 18, del decreto legislativo 28/11, provveda a definire:
 - a) le modalità e i tempi, eventualmente ulteriori rispetto a quelle già definite con la deliberazione 84/2012/R/eel, entro i quali tutti gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio entro il 30 giugno 2012, non muniti dei dispositivi di cui all'Allegato 1-A, paragrafo 2, del medesimo decreto interministeriale 5 luglio 2012, sono ammodernati al fine di prestare i servizi di cui al medesimo allegato, nonché le modalità con le quali i gestori di rete, verificato il mancato rispetto di tali disposizioni, effettuano

- apposita segnalazione al GSE, il quale in tal caso sospende l'erogazione degli incentivi fino all'avvenuto adeguamento degli impianti;
- b) le modalità con le quali i gestori di rete, ivi inclusi i gestori di reti di distribuzione, utilizzano, per l'esercizio efficiente e in sicurezza del sistema elettrico, i dispositivi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le modalità con le quali i soggetti responsabili possono utilizzare dispositivi di accumulo, anche integrati con gli *inverter*, per migliorare la gestione dell'energia prodotta, nonché per immagazzinare la produzione degli impianti nei casi in cui, a seguito dell'attuazione di quanto previsto alla lettera precedente, siano inviati segnali di distacco o modulazione della potenza;
 - d) le modalità con le quali i gestori di rete possono mettere a disposizione dei singoli soggetti responsabili, eventualmente in alternativa alla soluzione di cui alla precedente lettera c), capacità di accumulo presso cabine primarie;
 - e) le modalità con le quali, a seguito delle attività di cui alla precedente lettera b), eseguite dai gestori di reti di distribuzione, i medesimi gestori di rete rendono disponibili a Terna gli elementi necessari alla gestione efficiente e in sicurezza del sistema elettrico;
 - f) i casi e le modalità con le quali, ai fini del miglioramento delle previsioni della produzione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, il GSE, per gli impianti di cui è utente del dispacciamento, provvede a richiedere l'installazione, presso gli impianti, dei dispositivi di misurazione e trasmissione satellitare dei dati di energia prodotta ed energia primaria;
- all'articolo 11, comma 2, che, nei casi in cui il mancato rispetto da parte del gestore di rete dei tempi per il completamento della realizzazione della connessione e per l'attivazione della connessione, previsti dalla deliberazione ARG/elt 99/08 (e successive modifiche ed integrazioni), comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, si applichino le misure di indennizzo previste e disciplinate dall'Autorità;
 - all'articolo 11, comma 3, che l'Autorità definisca, con propri provvedimenti, le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE;
 - all'articolo 11, comma 4, che l'Autorità, assicurando il coordinamento con i provvedimenti di pari finalità inerenti le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, aggiorni, se del caso, i propri provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta e in particolare:
 - a) definisca le caratteristiche dei misuratori dell'energia elettrica prodotta lorda, prevedendo comunque:
 - a1) che i medesimi misuratori siano teleleggibili da parte dei gestori di rete o comunque dotati di dispositivi che consentano l'acquisizione per via telematica delle misure da parte dei medesimi gestori di rete con cadenza almeno mensile e, almeno per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, con un dettaglio orario;

- a2) i requisiti necessari al fine di garantire la manutenzione e la sicurezza dei misuratori, intesa anche in termini di dotazione di specifici dispositivi antifrode;
- b) preveda che la responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, eventualmente comprensivo dell'attività di installazione e manutenzione dei misuratori, sia posta, anche ai fini del successivo riconoscimento degli incentivi e delle tariffe incentivanti, in capo ai gestori di rete e che i medesimi, con cadenza mensile, siano tenuti a trasmettere al GSE le misure di cui alla lettera a1), nonché quelle relative all'energia elettrica immessa in rete;
- prevede altresì che:
 - gli impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 1 MW abbiano diritto a una tariffa onnicomprensiva da applicarsi all'energia elettrica prodotta netta immessa in rete, nonché ad un premio da applicarsi all'energia elettrica prodotta netta consumata in sito;
 - gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 1 MW abbiano diritto, per l'energia elettrica prodotta netta immessa in rete (che resta nella disponibilità del produttore), ad un incentivo pari alla differenza, se positiva, tra la tariffa onnicomprensiva e il prezzo zonale orario, nonché ad un premio da applicarsi all'energia elettrica prodotta netta consumata in sito,
 e che rimangano ferme le determinazioni dell'Autorità in materia di dispacciamento (anche, quindi, nel caso di tariffa fissa onnicomprensiva);
- all'articolo 11, comma 7, prevede infine che l'Autorità definisca le modalità per il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti incentivati con la tariffa onnicomprensiva, stabilendo altresì le modalità di cessione al mercato della medesima energia elettrica da parte del GSE.

CONSIDERATO CHE:

il decreto interministeriale 6 luglio 2012

- prevede:
 - all'articolo 21, comma 1, che l'Autorità fissi la data di piena operatività del sistema GAUDÌ e della relativa interoperabilità con il portale per la gestione degli incentivi; e che, fino a tale data, il GSE adotti soluzioni transitorie per l'acquisizione dei dati già presenti su GAUDÌ direttamente dai soggetti richiedenti gli incentivi, informandone, preventivamente, l'Autorità e il Ministero dello Sviluppo Economico;
 - all'articolo 21, comma 8, che l'Autorità, sulla base degli elementi forniti dal GSE ed entro 3 mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto interministeriale, definisca il contratto-tipo di cui all'articolo 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28/11;
 - all'articolo 22, comma 2, che l'Autorità aggiorni i propri provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta e in particolare:
 - a) definisca le caratteristiche dei misuratori dell'energia elettrica prodotta lorda, prevedendo comunque:
 - a1) che i medesimi misuratori siano teleggibili da parte dei gestori di rete o comunque dotati di dispositivi che consentano l'acquisizione per via

- telematica delle misure da parte dei medesimi gestori di rete con cadenza almeno mensile e, almeno nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW, con un dettaglio orario;
- a2) i requisiti necessari al fine di garantire la manutenzione e la sicurezza dei misuratori, intesa anche in termini di dotazione di specifici dispositivi antifrode;
- b) preveda che la responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, eventualmente comprensivo dell'attività di installazione e manutenzione dei misuratori, sia posta, anche ai fini del successivo riconoscimento degli incentivi e delle tariffe incentivanti, in capo ai gestori di rete e che i medesimi, con cadenza mensile, siano tenuti a trasmettere al GSE le misure di cui alla lettera a1), nonché quelle relative all'energia elettrica immessa in rete;
- all'articolo 22, comma 3, che i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica siano definiti su base convenzionale e siano espressi in termini di percentuale dell'energia elettrica prodotta lorda; e che, a tal fine:
 - a) nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 1 MW si utilizzino i valori percentuali riportati, per ciascuna fonte, nell'Allegato 4, tabella 6, del medesimo decreto;
 - b) per tutti gli altri impianti, il GSE definisca e aggiorni, per ogni impianto, il valore percentuale da utilizzare, sulla base delle definizioni e dei principi adottati dall'Autorità con proprio provvedimento.
 - all'articolo 22, comma 4, che l'Autorità definisca, con propri provvedimenti, le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi di cui al medesimo decreto, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE;
 - all'articolo 22, comma 5, che l'Autorità, sentito il GSE, definisca con proprio provvedimento un glossario al fine di garantire la coerenza tra le definizioni presenti nel medesimo decreto e negli analoghi provvedimenti di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare, ivi incluse le relative modalità applicative, con quelle utilizzate nella regolazione dei servizi di pubblica utilità di competenza dell'Autorità medesima, anche per consentire il pieno sviluppo e l'efficacia nel funzionamento del sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche degli Impianti di produzione (GAUDÌ) e il coordinamento con i sistemi informatici degli altri operatori coinvolti, con particolare riferimento a quelli del GSE;
 - all'articolo 23, che l'Autorità aggiorni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, la disciplina delle condizioni tecnico-economiche dello scambio sul posto, anche con riferimento agli impianti alimentati dalla fonte solare, al fine di semplificarne la fruizione anche per gli impianti già entrati in esercizio. In particolare, l'aggiornamento prevede che l'energia elettrica immessa sia valorizzata ai prezzi di mercato e, in aggiunta, stabilisca corrispettivi medi forfetari annualmente definiti e pubblicati dall'Autorità per gli oneri mediamente sostenuti per l'utilizzo della rete, commisurati alla potenza degli impianti e alla fonte utilizzata, da applicare limitatamente alla

- quantità di energia elettrica scambiata con la rete, come comunicata dai gestori di rete;
- all'articolo 24, comma 10, che al fine di consentire un costante monitoraggio delle iniziative in via di realizzazione, l'Autorità definisca le modalità con le quali i Ministeri competenti, le Regioni e il GSE hanno accesso alla lettura dei dati inseriti nel sistema GAUDÌ, nonché le modalità con le quali tale sistema è aggiornato per fornire ai medesimi soggetti i dati sulla potenza cumulata, sulla numerosità degli impianti, sullo stato di avanzamento delle iniziative registrate, sulla divisione per classi di potenza, per tipologia di impianto e categoria di intervento, aggregati a livello nazionale e divisi per Regioni e Province; e che, con il medesimo provvedimento, l'Autorità individui i dati aggregati maggiormente significativi generati dal sistema GAUDÌ che possono essere pubblicati su internet in appositi contatori e aggiornati con continuità;
 - all'articolo 25, commi 1 e 2, che l'Autorità aggiorni, ove necessario, le deliberazioni inerenti le modalità con le quali gli impianti da fonti rinnovabili non programmabili che rientrano nel campo di applicazione del medesimo decreto, sono tenuti, ai fini dell'accesso agli incentivi, a prestare servizi di rete e protezioni, coordinando le relative disposizioni con quelle di analoga finalità inerenti il fotovoltaico;
 - all'articolo 25, comma 1, lettera c), che siano valutati i casi e le modalità con le quali, ai fini del miglioramento delle previsioni della produzione degli impianti alimentati a fonte rinnovabile non programmabile, il GSE può richiedere l'installazione presso gli impianti di dispositivi di misurazione e trasmissione satellitare dei dati di energia prodotta e di energia primaria;
 - all'articolo 25, comma 2, che l'Autorità aggiorni le proprie deliberazioni tenendo conto, ove necessario, delle zone critiche, ad elevata concentrazione di impianti non programmabili, per le quali i gestori di rete propongano motivate misure di programmazione dell'ulteriore capacità produttiva incentivabile ovvero l'adozione di specifici dispositivi di sicurezza, a carico dei soggetti realizzatori;
 - all'articolo 25, comma 3, che l'Autorità definisca le modalità e le condizioni nel cui rispetto la porzione delle opere di connessione alla rete degli impianti eolici *offshore*, ubicati in acque nazionali, è considerata infrastruttura appartenente alla rete nazionale;
 - all'articolo 31, comma 1, che il GSE aggiorni e proponga, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, per l'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità, la procedura in materia di determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita dalle imprese di vendita prevedendo che, ai fini della certificazione della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, possa essere utilizzata esclusivamente la garanzia di origine;
 - all'articolo 31, comma 4, che l'Autorità aggiorni, qualora necessario, i propri provvedimenti in materia di condizioni per la promozione della trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in conformità di quanto previsto dal medesimo decreto in materia di garanzie d'origine dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- prevede altresì che:

- gli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare di potenza nominale fino a 1 MW abbiano diritto a una tariffa onnicomprensiva (comprensiva di eventuali premi spettanti) da applicarsi all'energia elettrica prodotta netta immessa in rete;
- gli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare di potenza nominale superiore a 1 MW abbiano diritto, per l'energia elettrica prodotta netta immessa in rete (che resta nella disponibilità del produttore), ad un incentivo pari alla differenza, se positiva, tra la tariffa onnicomprensiva (tenendo conto degli esiti delle procedure d'asta ove applicabili e comprensiva di eventuali premi spettanti) e il prezzo zonale orario, e che rimangano ferme le determinazioni dell'Autorità in materia di dispacciamento (anche, quindi, nel caso di tariffa fissa onnicomprensiva);
- all'articolo 25, comma 4, prevede infine che l'Autorità definisca le modalità per il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti incentivati con la tariffa onnicomprensiva ai sensi del medesimo decreto, stabilendo altresì le modalità di cessione al mercato della medesima energia elettrica da parte del GSE.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 292/2012/R/efr, ha individuato, nel 12 luglio 2012, la data nella quale il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici ha raggiunto il valore annuale di 6 miliardi di euro; e che le modalità di incentivazione disciplinate dal decreto interministeriale 5 luglio 2012 si applicano a decorrere dal 27 agosto 2012;
- l'Autorità, con la deliberazione 84/2012/R/eel, ha già implementato parte delle prescrizioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettera a), e dall'Allegato 1-A, paragrafo 2), del decreto interministeriale 5 luglio 2012 e parte delle prescrizioni previste dall'articolo 25, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 6 luglio 2012 relativamente agli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di bassa e media tensione. In particolare, con la deliberazione 84/2012/R/eel, l'Autorità ha:
 - approvato, tra l'altro, l'Allegato A70 al Codice di rete, dando prima attuazione a quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28/11;
 - definito le modalità di entrata in vigore dell'Allegato A70 al Codice di rete e delle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21, come aggiornate a seguito del recepimento del predetto Allegato, graduandone l'applicazione in funzione delle caratteristiche delle tecnologie attualmente in commercio e delle tempistiche necessarie affinché possano essere poste in commercio soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare tutte le prescrizioni delle predette norme;
 - definito le tempistiche e le modalità per gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti, con esclusiva applicazione agli impianti connessi alle reti di media tensione purché di potenza superiore a 50 kW;
- l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 225/10, ha già definito nuovi indennizzi nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante; e che tale delibera è stata annullata dalla sentenza del Tar Lombardia 21 giugno 2012, n. 1749;

- l’Autorità, nel DCO 25/11, ha già presentato alcuni spunti per la consultazione sul tema della misura dell’energia elettrica prodotta. In particolare ha ritenuto che:
 - sia necessario allineare, per quanto possibile, le responsabilità del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta con quelle di misura dell’energia elettrica immessa (poiché spesso le due misure sono tra loro correlate), rendendo più razionale e più efficiente la regolazione in materia;
 - sia opportuno prevedere che la responsabilità dell’installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta, nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, rimanga in capo al produttore, confermando che la responsabilità della raccolta, validazione e registrazione della misura sia posta in capo ai gestori di rete. Ciò comunque presuppone che le apparecchiature di misura installate siano teleleggibili dai gestori di rete;
 - sia possibile che, in presenza di difficoltà di installazione dei misuratori, la misura dell’energia elettrica prodotta sia determinata sulla base di algoritmi che tengano conto delle perdite di linea e di trasformazione, partendo dalla misura dell’energia elettrica immessa o da dati di misura dell’energia elettrica rilevati in punti diversi da quelli a cui deve essere riferita la misura dell’energia elettrica prodotta;
- nell’ambito della consultazione avviata con il DCO 25/11, in relazione alla misura dell’energia elettrica prodotta, sono pervenute le seguenti osservazioni:
 - la maggior parte dei soggetti interessati (ad eccezione dei gestori di rete) ritiene opportuno lasciare in capo ai produttori la responsabilità dell’installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta, nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW; prevedendo la possibilità di delegare tale responsabilità ai gestori di rete;
 - alcuni gestori di rete ritengono preferibile che, almeno sulle reti di distribuzione, la responsabilità dell’installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta sia in capo al medesimo soggetto incaricato della raccolta del dato di misura, al fine di garantire una maggiore sicurezza nella gestione dei dati di misura da cui deriva l’erogazione di incentivi e ridurre le problematiche legate alla teleleggibilità delle apparecchiature di misura;
- l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 4/10, ha dato mandato al GSE di effettuare, in relazione alle unità di produzione non rilevanti, previsioni aggregate per ogni zona, acquisendo via satellite, in tempo reale, i dati relativi alla disponibilità della fonte e alla conseguente produzione; e che, nella parte motiva della deliberazione 281/2012/R/efr, l’Autorità ha ritenuto opportuno valutare la necessità, decorsi alcuni mesi dalla data di applicazione del medesimo provvedimento, di mantenere in vigore la deliberazione ARG/elt 4/10, poiché quest’ultima potrebbe risultare superflua qualora l’insieme delle previsioni e dei programmi di immissione che verranno effettuati dai vari utenti del dispacciamento risultasse soddisfacente riducendo, quindi, gli oneri indotti sul sistema elettrico per effetto degli sbilanciamenti;
- l’Autorità, con la deliberazione 240/2012/E/efr, ha avviato un’istruttoria conoscitiva relativa ai criteri per la determinazione dei consumi dei servizi ausiliari di centrale nella produzione dell’energia elettrica, finalizzata all’acquisizione di dati e informazioni utili alla predisposizione di successivi interventi di competenza della

medesima Autorità; e che tali interventi, peraltro necessari per l'applicazione del decreto interministeriale 5 luglio 2012 e del decreto interministeriale 6 luglio 2012, non possano essere completati prima della fine del 2012;

- l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 104/11, ha definito le condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, facendo già riferimento allo strumento delle garanzie d'origine al fine di assicurare che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita di energia rinnovabile.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti ai fini dell'attuazione del decreto interministeriale 5 luglio 2012 e del decreto interministeriale 6 luglio 2012;
- prevedere che, nelle more della definizione dei criteri per la determinazione dei consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica, si applichino, salvo conguaglio, i valori definiti a forfait, per ciascuna fonte, nel decreto interministeriale 5 luglio 2012 e nel decreto interministeriale 6 luglio 2012

DELIBERA

1. di avviare un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti ai fini dell'attuazione del decreto interministeriale 5 luglio 2012 e del decreto interministeriale 6 luglio 2012, per quanto di competenza dell'Autorità;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché proponga al Collegio dell'Autorità gli interventi necessari ai fini dell'attuazione del decreto interministeriale 5 luglio 2012 e del decreto interministeriale 6 luglio 2012, con riferimento alle tematiche relative alle connessioni, al dispacciamento (anche in relazione all'utilizzo dei sistemi di accumulo), alla commercializzazione dell'energia elettrica e ai relativi flussi informativi (ivi incluso il sistema GAUDÌ);
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità affinché proponga al Collegio dell'Autorità gli interventi necessari ai fini dell'attuazione del decreto interministeriale 5 luglio 2012 e del decreto interministeriale 6 luglio 2012, con riferimento alle tematiche relative al servizio di misura e alla remunerazione delle attività svolte dal GSE;
4. di prevedere che, nelle more della definizione dei criteri per la determinazione dei consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica, si applichino, salvo conguaglio, i valori definiti a forfait, per ciascuna fonte, nel decreto interministeriale 5 luglio 2012 e nel decreto interministeriale 6 luglio 2012;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 luglio 2012

IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni